



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Palermo

**ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
-LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE-**

Approvato dal Consiglio dell'Ordine in data 7 marzo 2022 con Delibera n. 19/2022

Art. 1 - Ambito di applicazione

Con le presenti Linee Guida l'Ordine dei Farmacisti di Palermo ("Ordine" oppure "ente") intende disciplinare in maniera unitaria la gestione delle richieste di accesso documentale, di accesso civico semplice e di accesso civico generalizzato mediante l'individuazione di soggetti preposti, tempistica, modalità e messa a disposizione della relativa modulistica.

Il diritto di accesso è il diritto delle persone fisiche o giuridiche di prendere visione e di ottenere copia di documenti, informazioni e dati di pertinenza dell'Ordine; tale diritto ha rilevante finalità di pubblico interesse e costituisce strumento indispensabile per favorire la partecipazione dell'iscritto e, in genere, del cittadino e per assicurare imparzialità e trasparenza dell'ente.

Art. 2 - Definizioni

Ai sensi del presente documento per

- Decreto Trasparenza, si intende il D. Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016
- Linee guida sulla trasparenza, si intende la Delibera ANAC n. 1310/2016 e la Delibera ANAC n. 777/2021
- Accesso agli atti (o documentale, si intende il diritto dell'interessato di partecipazione al procedimento amministrativo, secondo le disposizioni degli artt. 22 e ss della Legge 241/1990 e del DPR 184/2006
- Accesso civico semplice, si intende il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l'Ordine abbia omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo ai sensi dell'art. 5, co. 1 e dell'art. 2bis del Decreto Trasparenza, nonché dell'allegato 2 alla Delibera ANAC 777/2021
- Accesso civico generalizzato, si intende il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dall'Ordine, ulteriori rispetto a quelli soggetti all'obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti secondo le previsioni dell'art. 5, co. 2 e 5 bis del Decreto Trasparenza
- RPCT, si intende il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza dell'Ordine
- Interessati, si intendono i soggetti privati, compresi i portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
- Controinteressati, si intendono tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza
- Normativa di privacy, si intendono il GDPR (REG. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e il Codice Privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali")

TITOLO I

ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Art. 3 – Disposizioni generali

1. L'Ordine attua la generale trasparenza delle proprie attività ed organizzazione mediante la pubblicazione dei dati, documenti e informazioni nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale; l'Ordine procede alla pubblicazione secondo il criterio della "compatibilità", in attuazione della Delibera 777/2021 di ANAC.

2. Relativamente agli atti e provvedimenti relativi ad un procedimento amministrativo, il diritto di accedervi è riconosciuto a tutti i soggetti privati nonché ai portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.
3. Il diritto di accesso agli atti
 - è esercitabile fino a quando l'Ordine ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi oggetto dell'accesso.
 - si esercita su atti già esistenti e pertanto l'Ordine non è tenuto ad elaborare dai in suo possesso al fine di evadere la richiesta.
4. L'Ordine non accoglie, e legittimamente declina, richieste generiche o relative a intere categorie di documenti o preordinate a un controllo generalizzato della propria attività.
5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici segue il principio di leale cooperazione istituzionale, ai sensi dell'art. 22 co. 5 della L.241/1990.

Art. 4- Documento amministrativo

Il diritto di accesso si esercita sui documenti amministrativi.

Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti dall'Ordine.

Possono essere oggetto del diritto di accesso i documenti amministrativi formati o detenuti o utilizzati per lo svolgimento dell'attività istituzionale/amministrativa quali:

- le deliberazioni e i verbali del Consiglio direttivo
- le decisioni delle Commissioni istituite ed operanti in seno all'Ordine
- gli atti e i documenti amministrativi (certificati, attestati) stabilmente detenuti in originale o in copia autentica e previsti dalla normativa vigente quali elementi costitutivi ovvero richiamati come necessari del procedimento finalizzato all'adozione di un atto o documento amministrativo da parte dell'Ordine;
- tutti gli altri atti e i documenti amministrativi comunque formati, detenuti e utilizzati ai fini dello svolgimento dell'attività amministrativa e istituzionale dell'Ordine.

Art. 5 - Responsabile del procedimento

1. Responsabile del Procedimento di accesso agli atti è il Consigliere Segretario.
2. Qualora l'accesso abbia ad oggetto documenti amministrativi relativi a procedimenti disciplinari, il Responsabile del Procedimento è individuato nel Presidente dell'organo disciplinare.
3. Il Responsabile del Procedimento, dopo aver valutato condizioni di ammissibilità e legittimazione della richiesta di accesso, provvede all'adozione del provvedimento di accoglimento, di non accoglimento, di esclusione, di limitazione o di differimento del diritto di accesso. Tale provvedimento deve essere adottato nei termini previsti dal presente regolamento e dalla normativa vigente e comunicato agli interessati e, se esistenti, ai controinteressati.

Art. 6 - Accesso informale

1. Il diritto di accesso documentale può essere esercitato in via informale -mediante richiesta, anche verbale, alla Segreteria dell'Ordine- nei casi in cui:
 - a. l'atto richiesto sia chiaramente riferibile ad un ufficio
 - b. in base alla natura del documento richiesto non vi siano dubbi sulla legittimazione del richiedente
 - c. non risulti l'esistenza di controinteressati
 - d. sia possibile l'accoglimento immediato.

2. Il richiedente indica specificatamente il documento o atto di cui chiede l'accesso, comprova l'interesse diretto, concreto ed attuale e dimostra la propria identità.
3. La richiesta è esaminata immediatamente e senza formalità dal dipendente di segreteria, che è delegato dal Responsabile del Procedimento, e viene evasa con l'esibizione del documento richiesto o con l'indicazione della sua pubblicazione; il richiedente può estrarre copia del documento o atto richiesto.
4. Il dipendente delegato conserva annotazione dell'avvenuta esibizione del documento e/o estrazione di copia.
5. Se viene riscontrata l'esistenza di controinteressati, l'interessato è tenuto a presentare richiesta formale di accesso.

Art. 7 -Accesso formale

1. La richiesta di accesso formale è presentata alla Segreteria dell'Ordine di persona, per via telematica alla casella istituzionale PEC dell'Ordine, per via postale, compilando l'apposito Modulo (Allegato 1), con indicazione dei dati personali, comprova dell'identità e legittimazione, indicazione del documento richiesto, sottoscrizione e data.
2. L'Ordine evade l'istanza di accesso civico nel termine di trenta giorni, decorrente dalla data di acquisizione al protocollo dell'Ordine.
3. In caso di istanza irregolare o incompleta, il Responsabile del procedimento provvede, entro 10 giorni dalla ricezione, a darne comunicazione al richiedente e lo invita alla regolarizzazione. In questo caso il termine di 30 giorni si sospende e ricomincia a decorrere dalla ricezione della domanda perfezionata o completata.
4. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, la domanda d'accesso si intende respinta.

Art. 8 – Controinteressati

1. Se il Responsabile del procedimento, nella valutazione della richiesta, individua soggetti controinteressati, trasmette loro la richiesta di accesso ricevuta; i controinteressati, entro 10 giorni dalla ricezione di tale comunicazione, possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso, anche a mezzo posta elettronica certificata. Decorso il termine di 10 giorni senza che vi sia stata opposizione, il Responsabile del procedimento istruisce la richiesta.
2. Nell'evasione della richiesta afferente a dati particolari, quali dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nel rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali.

Art. 9 – Provvedimento di definizione della richiesta di accesso: accoglimento e diniego

1. Il Responsabile del procedimento, nei termini sopra citati, decide sull'istanza con provvedimento motivato e procede a comunicare al richiedente.
2. In caso di accoglimento, comunica l'ufficio presso cui, entro un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni, il richiedente può prendere visione ed estrarre copia dei documenti, l'orario ed ogni altra indicazione necessaria per esercitare il diritto di accesso.
3. L'accesso ai documenti non può essere negato ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.
4. In caso di diniego, il relativo provvedimento deve essere adeguatamente motivato.
5. In caso di diniego, espresso o tacito, o di differimento dell'accesso sono ammessi i rimedi di cui all'art. 25 della Legge 241/90.

Art. 10 - Modalità di accesso

1. L'accesso si esercita mediante consultazione del documento da parte del richiedente o di suo delegato, alla presenza del Responsabile del procedimento o di suo delegato.
2. L'accoglimento dell'istanza comporta anche la facoltà di accedere agli altri documenti nello stesso richiamati, se appartenenti al medesimo procedimento.
3. L'accesso può essere limitato ad alcune parti dei documenti richiesti, quando ricorre l'esigenza di differire o escludere l'accesso alle rimanenti parti dei documenti medesimi. Il Responsabile del procedimento provvede a rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti, i dati particolari e i dati non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di accesso agli atti.
4. Il richiedente non può asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione o alterarli in qualsiasi modo.
5. Dello svolgimento dell'accesso, deve essere redatto processo verbale o annotazione in relazione alla complessità delle operazioni.
6. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia degli stessi è subordinato al rimborso del costo di riproduzione pari ad Euro 0,50 per pagina.
7. Nel caso in cui la richiesta di accesso sia pervenuta per via telematica, o se le informazioni siano contenute in strumenti informatici, l'accesso agli atti richiesti è attuato, ove possibile, mediante l'invio dei documenti informatici all'indirizzo di posta elettronica certificata dal quale proviene la richiesta senza corresponsione dell'importo di cui al punto 5. Si applicano le disposizioni di cui al capo V del D. Lgs. n. 82/2005, nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dati personali contenuta nel GDPR e nel Codice Privacy.

Art. 11 –Differimento dell'istanza di accesso

1. L'accesso agli atti viene differito quando:
 - se esercitato, pregiudica la funzione e l'utilità di un emanando provvedimento e/o dell'azione istituzionale in corso;
 - sussistano ragioni istruttorie o motivi attinenti al carico di lavoro o alla dotazione di personale o alla conservazione dei documenti amministrativi, che non consente l'accoglimento della domanda nel termine prescritto;
 - i documenti non siano a diretta disposizione dell'Ordine;
 - si tratta di elaborati e schede di valutazione dei partecipanti a concorsi per assunzioni presso l'Ordine; in questo caso il differimento è fino alla conclusione delle singole fasi del procedimento ai cui fini gli atti stessi sono preordinati. Fino a quando il procedimento non è concluso, l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti;
 - l'estrazione di copia dei documenti comporti per l'Ordine attività particolarmente complesse per il rinvenimento e/o la riproduzione degli stessi;
 - quando norme speciali dettino discipline particolari in materia di differimento del diritto di accesso;
 - l'istanza è relativa a documenti contenenti dati personali per i quali, in conformità al Codice privacy e del GDPR, risulti necessario differire l'accesso per non pregiudicare l'attività necessaria per far valere o difendere un diritto in sede giurisdizionale;

Nel caso di documenti afferenti a segnalazioni, atti o esposti di soggetti privati o pubblici, di organizzazioni sindacali e di categorie o altre associazioni, l'accesso è differito fino a quando non sia conclusa la relativa istruttoria.

Art.12 –Documenti esclusi dall'accesso per motivi di riservatezza di terzi

1. Al fine di tutelare la riservatezza di terzi sono sottratti all'accesso, salvo quanto previsto dall'art. 24 co. 7 L. 241/90:
 - le informazioni in possesso dell'Ordine che non abbiano forma di documento amministrativo; a riguardo si segnala che è consentito, ai sensi del Codice Privacy, l'esercizio di accesso ai dati personali previsto dalla normativa di privacy da parte dello stesso soggetto al quale i dati si riferiscano;
 - i documenti attinenti a procedimenti penali nei limiti del segreto istruttorio;
 - i documenti relativi a rapporti di consulenza e di patrocinio legale, purché ad essi non operino rinvio i provvedimenti conclusivi del procedimento;
 - le informazioni, gli atti e i documenti inerenti all'attività giudiziaria, la cui esibizione e/o divulgazione possa compromettere l'esito del giudizio o la cui violazione possa integrare la violazione del segreto istruttorio;
 - altri documenti contenenti dati particolari di cui al GDPR e Codice Privacy, sempreché l'interesse sotteso all'istanza di accesso non possa essere agevolmente soddisfatto con il rilascio di copie di atti prive delle parti contenenti i dati di cui sopra;
 - se richiesti da terzi, i documenti amministrativi e loro categorie relativi alla posizione reddituale, contributiva, bancaria e di vita privata degli iscritti e del personale dipendente dell'Ordine;
2. L'accesso è comunque escluso per i documenti amministrativi coperti dal segreto di Stato ai sensi della Legge 24 ottobre 1977 n. 801 e s.m.i., nonché nei casi di segreto o divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento e per le ipotesi di cui all'art. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241.
3. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti che altri enti o amministrazioni pubbliche escludono dall'accesso e che l'Ordine detiene stabilmente in quanto atti di un procedimento di propria competenza.
4. Sono inoltre esclusi:
 - i verbali delle riunioni del Consiglio nelle parti riguardanti atti, documenti ed informazioni sottratti all'accesso ;
 - verbali delle riunioni, annotazioni, note e scritti di rilievo puramente interno;
 - convenzioni o accordi tra l'Ente ed altre Pubbliche Amministrazioni, per i quali non vi sia l'autorizzazione dell'altra amministrazione alla divulgazione;
 - i documenti inerenti all'attività relativa all'informazione, alla consultazione e alla concertazione e alla contrattazione sindacale, fermi restando i diritti sindacali previsti anche dai protocolli sindacali.
5. Ai sensi dell'art. 24, co. 7 L. 241/90, deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati particolari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dal GDPR e dal Codice Privacy, come di tempo in tempo modificato.

ACCESSO CIVICO SEMPLICE
EX ART. 5, COMMA 1 D.LGS. 33/2013

Art. 13 - Accesso civico e legittimazione attiva

1. L'Ordine attua la trasparenza mediante la pubblicazione di dati, documenti e informazioni nella Sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale.
2. Il diritto di accesso civico consente a "chiunque" di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione da parte dell'Ordine, in caso di omessa pubblicazione.

3. L'esercizio del diritto di accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivato ed è gratuito, può essere esercitato indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.

Art. 14 – Istanza di accesso

1. L'istanza di accesso, contenente le complete generalità del richiedente con i dati di contatto, i dati, le informazioni o i documenti richiesti, è presentata al RPCT dell'Ordine mediante compilazione del Modulo specifico (Allegato 2)
2. La richiesta di accesso civico ha ad oggetto esclusivamente i dati, i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.lgs. 33/2013; non sono prese in considerazione istanze in cui i dati, le informazioni e i documenti non siano identificati, né identificabili.
3. La richiesta può essere presentata per via telematica, secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.lgs. 82/2005, via posta elettronica ordinaria o certificata.

Art. 15 - Gestione dell'istanza di accesso civico

1. Ricevuta la richiesta, il RPCT accerta se effettivamente il dato, documento o informazione risulti pubblicato. In caso in cui il dato risulti pubblicato, respinge l'istanza indicando il relativo collegamento ipertestuale.
2. In caso di mancata pubblicazione, si adopera, anche con i competenti uffici, affinché il documento, l'informazione o il dato richiesto, nel termine di 30 giorni venga pubblicato nel sito;
3. Successivamente, comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale del documento, l'informazione o dato richiesto.
4. In caso di mancato riscontro nel termine di 30 giorni, il richiedente può fare ricorso al titolare del potere sostitutivo che, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque non oltre il termine di 30 giorni il dato, documento o informazione nel sito istituzionale, dando altresì comunicazione al richiedente e al RPCT, e indicando il relativo collegamento ipertestuale.
5. I dati di contatto del RPCT e del titolare del potere sostitutivo sono reperibili nel sito istituzionale, Sezione Amministrazione trasparente/altri contenuti/accesso civico.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO EX ART. 5, COMMA 2, D.LGS. 33/2013

Art. 16 - Accesso civico generalizzato

1. La richiesta di accesso civico generalizzato ha ad oggetto dati e documenti detenuti dall'Ordine ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Art. 17 – Istanza

1. L'istanza si svolge mediante la compilazione del Modulo specifico (Allegato 3) e va presentata alla Segreteria dell'Ordine con le modalità descritte all'art. 14, co. 3. La richiesta contiene indicazione dei dati e i documenti per i quali si richiede l'accesso.
2. L'istante non deve provare né legittimazione attiva né motivazione.

Art. 18 –Gestione della richiesta di accesso civico generalizzato

1. Ricevuta la richiesta, la Segreteria la trasmette senza indugio al Consiglio Direttivo che attiva l'istruttoria immediatamente, nominando un Consigliere quale responsabile del procedimento.
2. L'evasione della richiesta deve avvenire entro 30 giorni dalla ricezione.
3. Il Responsabile del procedimento, se individua l'esistenza di controinteressati ai sensi dell'art. 5 bis, co. 2, del D.Lgs. 33/2013, procede a dare comunicazione agli stessi mediante invio di copia dell'istanza di accesso civico generalizzato con raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
4. I soggetti controinteressati sono esclusivamente le persone fisiche e giuridiche portatrici dei seguenti interessi privati di cui all'art. 5-bis, c. 2 del Decreto Trasparenza: a) protezione dei dati personali, in conformità al Codice Privacy; b) libertà e segretezza della corrispondenza intesa in senso lato ex art.15 Costituzione; c) interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
5. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine e accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati, l'Ordine provvede sulla richiesta di accesso e non è vincolato, nella propria decisione, da eventuale opposizione dei controinteressati.
6. Il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento di accesso civico generalizzato è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati e la sospensione decorre dalla data di invio della comunicazione agli stessi controinteressati.

Art. 19 - Richieste di accesso generalizzato non ammissibili

1. Non sono ammesse e come tale vengono rigettate:
 - richieste "meramente esplorative", ovvero richieste volte a scoprire quali documenti o dati sono detenuti dall'ente
 - richieste "generiche", ovvero che non consentano l'individuazione del dato o dell'informazione richiesta; le richieste, pertanto, devono individuare i dati e i documenti cui specificatamente si intende accedere
 - richieste relative ad intere categorie di dati o di documenti che comportino un'attività di indagine, riorganizzazione o rielaborazione da parte dell'Ordine.
2. L'Ordine si riserva inoltre l'ammissibilità e/o il differimento di richieste di accesso civico generalizzato relativo ad un numero manifestamente irragionevole di dati o documenti che imporrebbe un carico di lavoro tale da paralizzare il buon funzionamento della propria attività in violazione del principio di buon andamento e di proporzionalità.
3. Nei casi di richiesta generica o di richiesta meramente esplorativa, l'Ordine prima di comunicare il rigetto invita il richiedente a precisare l'oggetto della richiesta o ad indicare elementi sufficienti per consentire l'identificazione dei dati o documenti di suo interesse. L'invito è fatto per iscritto ed è inoltrato con le stesse modalità con cui è pervenuta la richiesta e all'istante vengono assegnati 10 giorni per ridefinire l'oggetto della domanda. Il termine di 30 giorni per la definizione del procedimento decorre dalla ricezione della comunicazione con cui l'istante ha precisato la propria richiesta di accesso civico generalizzato. Laddove l'istante, richiesto con le modalità di cui sopra, non provveda a precisare la propria istanza nel termine assegnato, l'Ordine può dichiarare inammissibile e rigettare la richiesta, dando atto della mancata ricezione di chiarimenti, nella motivazione del provvedimento di diniego.
4. Nel caso in cui uno stesso richiedente proponga più domande entro un periodo di tempo limitato, l'Ordine valuta l'impatto cumulativo delle istanze sul buon andamento della sua attività e laddove ravvisi una manifesta irragionevolezza considerata sulla base dei parametri sopra indicati, procede analogamente a quanto sopra. Laddove il richiedente abbia formulato richieste identiche o

sostanzialmente coincidenti, l'ente ha facoltà di non rispondere alla nuova richiesta fermo restando che la precedente richiesta sia stata integralmente evasa.

5. Per le modalità ed i costi di rilascio dei dati o documenti si applica quanto disposto in sede di accesso agli atti.

Art. 20 -Accoglimento dell'istanza di accesso civico generalizzato

1. In caso di accoglimento dell'istanza di accesso civico generalizzato, Il Consiglio direttivo provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti.
2. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico generalizzato nonostante l'opposizione del controinteressato, e salvi i casi in cui è comprovata l'indifferibilità dell'accesso, il Consiglio direttivo ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti decorsi 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, onde consentire allo stesso l'esercizio della facoltà di richiedere il riesame.

Art. 21 - Esclusione del diritto di accesso generalizzato

1. Il diritto di accesso civico generalizzato è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
2. In presenza di tali eccezioni disposte ex lege, il Consiglio direttivo rifiuta l'accesso trattandosi di eccezioni poste da una norma di rango primario, sulla base di una valutazione preventiva e generale, a tutela di interessi pubblici e privati fondamentali e prioritari rispetto a quello del diritto alla conoscenza diffusa.

Art. 22 – Accesso generalizzato e procedimento disciplinare

È escluso il diritto di accesso generalizzato sui procedimenti disciplinari incardinati nei confronti degli iscritti all'Ordine.

Art. 23 - Eccezioni relative all'accesso generalizzato - Rifiuto, differimento e limitazione dell'accesso civico generalizzato

1. Il diritto all'accesso generalizzato può essere limitato a tutela di interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico che l'Ordine valuta mediante la tecnica del bilanciamento tra l'interesse alla trasparenza generalizzata e l'interesse alla tutela di interessi privati.
2. L'accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti:
 - a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico. In particolare, sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i verbali e le informative riguardanti attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e di tutela dell'ordine pubblico, nonché i dati, i documenti e gli atti prodromici all'adozione di provvedimenti rivolti a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza pubblica;
 - b) la sicurezza nazionale;
 - c) la difesa e le questioni militari. In particolare, sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, gli atti, i documenti e le informazioni concernenti le attività connesse con la pianificazione, l'impiego e l'addestramento delle forze di polizia;
 - d) le relazioni internazionali;
 - e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
 - f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento. In particolare, sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto: - gli atti, i documenti e le informazioni concernenti azioni di responsabilità di natura civile, penale e contabile,

rapporti e denunce trasmesse dall'Autorità giudiziaria e comunque atti riguardanti controversie pendenti, nonché i certificati penali; - i rapporti con la Procura della Repubblica e con la Procura regionale della Corte dei Conti e richieste o relazioni di dette Procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si manifesta la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili o penali;

- g) il regolare svolgimento di attività ispettive preordinate ad acquisire elementi conoscitivi necessari per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell'Amministrazione. In particolare sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto: - gli atti, i documenti e le informazioni concernenti segnalazioni, atti o esposti di privati, di organizzazioni sindacali e di categoria o altre associazioni fino a quando non sia conclusa la relativa fase istruttoria o gli atti conclusivi del procedimento abbiano assunto carattere di definitività, qualora non sia possibile soddisfare prima l'istanza di accesso senza impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa o compromettere la decisione finale; - le notizie sulla programmazione dell'attività di vigilanza, sulle modalità ed i tempi del suo svolgimento, le indagini sull'attività degli uffici, dei singoli dipendenti o sull'attività di enti pubblici o privati su cui l'ente esercita forme di vigilanza; - verbali ed atti istruttori relativi alle commissioni di indagine il cui atto istitutivo preveda la segretezza dei lavori; - verbali ed atti istruttori relativi ad ispezioni, verifiche ed accertamenti amministrativi condotti su attività e soggetti privati nell'ambito delle attribuzioni d'ufficio. - pareri legali acquisiti, in relazione a liti in atto o potenziali, atti difensivi e relativa corrispondenza.

3. L'accesso generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
 - a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
 - b) la libertà e la segretezza della corrispondenza. In particolare sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i seguenti atti, documenti ed informazioni: - gli atti presentati da un privato, a richiesta dell'Amministrazione, entrati a far parte del procedimento e che integrino interessi strettamente personali, sia tecnici, sia di tutela dell'integrità fisica e psichica, sia finanziari, per i quali lo stesso privato chiede che siano riservati e quindi preclusi all'accesso; - gli atti di ordinaria comunicazione tra enti diversi e tra questi ed i terzi, non utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, che abbiano un carattere confidenziale e privato;
 - c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali
4. I limiti all'accesso generalizzato per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi precedenti si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato.
5. L'accesso generalizzato non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi precedenti, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
6. Qualora i limiti di cui ai commi precedenti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto deve essere consentito l'accesso parziale utilizzando, se del caso, la tecnica dell'oscuramento di alcuni dati; ciò in virtù del principio di proporzionalità che esige che le deroghe non eccedano quanto è adeguato e richiesto per il raggiungimento dello scopo perseguito.
7. Il diniego e il differimento devono essere assunti con provvedimenti motivati.

Art. 24 - Riesame

1. Nel caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente, utilizzando lo specifico, Modulo, può presentare richiesta di riesame al RPCT, che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni. Con le stesse modalità possono presentare richiesta di riesame i controinteressati nel caso in cui la richiesta di accesso sia stata comunque accolta.

2. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali, il RPCT provvede al riesame una volta sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta del RPCT. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
3. Quando il riesame abbia ad oggetto dati e documenti detenuti dal RPCT, la richiesta di riesame è avanzata al Consigliere Segretario, eccezionalmente competente a decidere sulle domande di riesame.

Art. 25 - Impugnazioni

1. Avverso la decisione del Responsabile del procedimento o, in caso di richiesta di riesame, avverso la decisione del RPCT, il richiedente l'accesso generalizzato o il controinteressato possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D. Lgs. n. 104/2010.

NORME FINALI

Art. 26 - Registro degli accessi

1. Tutte le richieste di accesso vanno inserite, in forma anonima, nel Registro degli accessi tenuto dal Consigliere Segretario, con modalità manuali e aggiornato con cadenza trimestrale.
2. Il registro degli accessi contiene almeno le seguenti indicazioni:
 - data di ricezione
 - esistenza dei controinteressati;
 - esito dell'istanza e data della definizione della richiesta
3. Il RPCT può chiedere in ogni momento agli uffici informazioni sull'esito delle istanze di accesso pervenute.

Art. 27 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento si applicano

- relativamente all'accesso agli atti le disposizioni della Legge 241/90 e s.m.i. e il DPR 184/2006;
- relativamente all'accesso civico e all'accesso civico generalizzato, le disposizioni del D.Lgs. 33/2013 nonché le Linee Guida ANAC di cui alla delibera 1310/2016, alla delibera 777/2021 e le Circolari del Ministro per semplificazione e la Pubblica Amministrazione nn. 2/2017 e n. 1/2019.

Art. 28 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sostituisce tutto quanto precedentemente adottato in materia ed entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale.
2. L'Ordine provvede a dare pubblicità al regolamento tramite la pubblicazione dello stesso sul proprio sito istituzionale, nella Sezione Amministrazione Trasparente/altri contenuti/accesso e nella home page con link alla sezione Amministrazione Trasparente.

Allegati al Regolamento

Allegato 1 – Modulo accesso documentale

Allegato 2 – Modulo richiesta accesso civico semplice

Allegato 3 – Modulo richiesta accesso civico generalizzato

Allegato 4 – Modulo richiesta di riesame

ALL' ORDINE DEI FARMACISTI
della Provincia di Palermo
C/A Segreteria
Mail: info@ordinefarmacistipalermo.it
Pec: ordinefarmacista@pec.fofi.it

ISTANZA DI ACCESSO DOCUMENTALE
(ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni)

Il sottoscritto _____,
nato a _____ il _____ residente in _____
via/piazza _____ c.a.p. _____, codice fiscale
_____, Documento di riconoscimento n. _____ rilasciato il
_____ da _____

Consapevole delle proprie responsabilità, ai sensi dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di falsità delle dichiarazioni, chiede l'accesso ai seguenti documenti:

(indicare per ciascun documento i dati identificativi, quali la tipologia, la data, il numero d'ordine o di protocollo, l'oggetto).

Nel rispetto di quanto previsto dal capo V della legge 241 del 1990 e s.m. si rappresentano le seguenti motivazioni attestanti l'interesse diretto, concreto ed attuale del sottoscritto alla richiesta, e a supporto si allega l'eventuale documentazione

Si dichiara altresì che il sottoscritto utilizzerà le informazioni a cui ha accesso esclusivamente nei limiti di quanto previsto dalla legge 241 del 1990.

Data _____ Firma _____

Si allega copia del documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445.

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Il sottoscritto è consapevole che i dati personali sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge. I dati saranno trattati dall'Ordine in qualità di titolare, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 con le modalità previste nell'informativa messa a disposizione dall'Ordine

Luogo e data _____ Firma _____

**AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
ORDINE DEI FARMACISTI
della Provincia di Palermo
Mail: info@ordinefarmacistipalermo.it
Pec: ordinefarmacistipa@pec.fofi.it**

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE
(ai sensi dell'art. 5, comma 1 del Decreto Trasparenza, D.Lgs. 33/2013)

Il sottoscritto _____,
nato a _____ il _____ residente in _____
via/piazza _____ c.a.p. _____ , codice fiscale
_____, Documento di riconoscimento n. _____ rilasciato il
_____ da _____

Consapevole delle proprie responsabilità, ai sensi dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di falsità delle dichiarazioni,

Considerata [] l'omessa pubblicazione ovvero [] la pubblicazione parziale del seguente documento /informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta pubblicato/risulta parzialmente pubblicato sul sito dell'Ente fa istanza di accesso civico sui seguenti contenuti della sezione Amministrazione Trasparente:

(indicare il dato, documento o informazione oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33).

Si dichiara di voler ricevere risposta al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata:
_____.

Data _____ Firma _____

Si allega copia del documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445.

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Il sottoscritto è consapevole che i dati personali sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge. I dati saranno trattati dall'Ordine in qualità di titolare, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 con le modalità previste nell'informativa messa a disposizione dall'Ordine

Luogo e data _____ Firma _____

ALL' ORDINE DEI FARMACISTI
della Provincia di Palermo
C/A Segreteria
Mail: info@ordinefarmacistipalermo.it
Pec: ordinefarmacista@pec.fofi.it

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
(ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Decreto Trasparenza. D.Lgs. 33/2013)

Il sottoscritto _____,
nato a _____ il _____ residente in _____
via/piazza _____ c.a.p. _____, codice fiscale
_____, Documento di riconoscimento n. _____ rilasciato il
_____ da _____

Consapevole delle proprie responsabilità, ai sensi dall'art. 76 del decreto del Presidente della
chiede l'accesso ai seguenti dati o documenti:

(indicare il dato o documento per il quale si formula l'istanza ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33).

Si dichiara di voler ricevere risposta al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata:
_____.

Data _____ Firma _____

Si allega copia del documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente
della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445.

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Il sottoscritto è consapevole che i dati personali sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge. I dati saranno trattati dall'Ordine in qualità di titolare, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 con le modalità previste nell'informativa messa a disposizione dall'Ordine

Luogo e data _____ Firma _____

**AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
ORDINE DEI FARMACISTI
Della Provincia di Palermo
Mail: info@ordinefarmacistipalermo.it
Pec: ordinefarmacistipa@pec.fofi.it**

**ISTANZA DI RIESAME
(ai sensi dell'art. 5 del Decreto Trasparenza, D.Lgs. 33/2013)**

Il sottoscritto _____,
nato a _____ il _____ residente in _____
via/piazza _____ c.a.p. _____, codice fiscale
_____, Documento di riconoscimento n. _____ rilasciato il
_____ da _____

Consapevole delle proprie responsabilità, ai sensi dall'art. 76 del decreto del Presidente della
chiede il riesame della risposta ricevuta in data _____ prot. _____ all'istanza di accesso civico
presentata in data ____ avente ad oggetto:

Si dichiara di voler ricevere risposta al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata:
_____.

Data _____ Firma _____

Si allega copia del documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445.

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Il sottoscritto è consapevole che i dati personali sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge. I dati saranno trattati dall'Ordine in qualità di titolare, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 con le modalità previste nell'informativa messa a disposizione dall'Ordine

Luogo e data _____ Firma _____